



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA DI MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE, SANZIONI SOSTITUTIVE DI PENE DETENTIVE, LIBERAZIONE CONDIZIONALE E SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA, FATTO A SAN MARINO IL 31 MARZO 2022

Art. 6 (Accordo)

Criteri per la trasmissione della decisione. Istruttoria

1. L'autorita' giudiziaria competente della Parte di emissione trasmette la decisione, sospendendone l'efficacia qualora l'esecuzione non abbia ancora avuto inizio, all'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione quando la persona interessata ne abbia fatto richiesta, purché tale persona:

- a) sia cittadina della Parte di esecuzione e vi sia ritornata o intenda ritornarvi; oppure
 - b) risieda legalmente e abitualmente nel territorio della Parte di esecuzione e vi sia ritornata o intenda ritornarvi.
2. Ai fini di cui al paragrafo 1 l'autorita' giudiziaria competente della Parte di emissione assume ogni necessaria od opportuna informazione con riguardo sia alla cittadinanza e/o residenza della persona interessata; sia a ogni rilevante legame affettivo, familiare, lavorativo e culturale che la stessa persona abbia con la Parte di esecuzione. Quest'ultima Parte fornisce le informazioni di cui sopra tramite il proprio servizio sociale. Fornisce, altresì, ogni altra utile informazione tramite le proprie autorità di polizia giudiziaria. Ai fini dell'acquisizione e della trasmissione delle informazioni di cui al presente paragrafo le competenti autorità giudiziarie possono avvalersi anche dei rispettivi Uffici Centrali Nazionali dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL).
3. L'attività istruttoria di cui al paragrafo 2 può essere compiuta pure nel corso del procedimento definito dalla decisione del cui riconoscimento ed esecuzione si tratta, al fine sia di stabilire se vi siano o meno i presupposti per la concessione della misura alternativa, sanzione sostitutiva, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena; sia di modellare i relativi obblighi/prescrizioni per la relativa sorveglianza nella Parte di esecuzione.

Versione in vigore dal 20 aprile 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022
Estremi	Legge 8 aprile 2024, n. 54
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-54-2024/accordo-art-6>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022 ·
Art. 6 (Accordo)

sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022 ·
Art. 6 (Accordo)

